



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche – Consumatori
Ufficio Artigianato Fiere Mercati

Prot. AOO_160/ 000 6550

Bari, lì 29.06.2013

Si invia solo a mezzo fax ai sensi del DPR
445/2000 e D.lgs. n. 82/05 in sostituzione della
trasmissione per posta ordinaria

Ai Conservatori Registro Imprese

Ai Responsabili P.O. delle CC.PP.A

Al Presidente della C.R.A.

Loro Sedi

OGGETTO: Disciplina dell'attività di autoriparazione L.122/92 modificata dalla L. n. 224/2012

Come è, ormai, noto la L. 11/12/2012, n. 224 ha modificato l'art. 1 della L. 5 febbraio 1992, n.122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, abolendo le due sezioni, "meccanico-motoristica" ed "elettrauto" che vanno a confluire in una nuova sezione, denominata "Meccatronica".

Nessuna variazione è invece derivata per le restanti sezioni di "carrozzeria" e "gommista".

L'attività di meccatronica non potrà più essere scissa in quella di meccanico-motoristica ed elettrauto, per cui, a far data dal 05/01/2013 (entrata in vigore della nuova disciplina), la relativa abilitazione sarà riferita alla nuova sezione "Meccatronica".

Il preposto alla gestione tecnica dell'attività di meccatronica dovrà possedere entrambi i requisiti per lo svolgimento dell'attività di meccanico-motoristica ed elettrauto, non essendo più scindibile né l'attività, né la figura del preposto alla gestione tecnica, per la relativa attività.

L'art. 3 della L.224/2012 - Norme transitorie, stabilisce, infatti che le imprese che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa (05/01/2013), sono già abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n.122, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa (05/01/2013), sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti per lo svolgimento delle attività di meccanico-motoristica ed elettrauto, ai sensi dalle lettere a) e c) del c. 2 dell'art. 7 della citata legge n. 122/1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo c. 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta.

Con riferimento alla nuova figura del meccatronico (meccanico+elettrauto), il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti con la circolare n.3659/2013, evidenziando gli obiettivi principali della riforma e nel contempo salvaguardare i diritti acquisiti e le aspettative dei soggetti che hanno operato sulla base della vigente normativa, con l'evidente finalità di garantire la permanenza in esercizio delle imprese già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, nonché le nuove imprese.

Il Ministero parte dalla considerazione che l'introduzione della sezione meccatronica, in sostituzione delle precedenti sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto, nasce dalla consapevolezza che nelle automobili e motoveicoli recenti è impossibile scindere l'aspetto motoristico da quello elettronico.

Di fatto, l'evoluzione tecnologica ha contribuito al superamento della dicotomia elettrauto - meccanico/motorista che oggi risulta definitivamente abbandonata.

Pertanto, muovendo da tale presupposto, vengono valutati i requisiti previsti dalla L.122/1992 per l'esercizio dell'attività.

Requisiti culturali art. 7, comma 2 lett. c): avere conseguito, in materia tecnica ai fini dello svolgimento contestuale dell'attività di meccanica/motoristica e di elettrauto, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

Fermo restando il riconoscimento del "Diploma di tecnico delle industrie meccaniche" e del "Diploma di tecnico dei sistemi energetici" per le tre sezioni di cui alla L.122/92 e L. n. 224/2012, le strutture preposte procederanno ad un'analisi dei titoli di studio considerati validi in precedenza solo per una delle due attività di che trattasi e verificheranno che nel corso di studio, relativo al titolo prodotto, soprattutto per quelli rilasciati negli ultimi anni, siano presenti materie che rispondono alla nuova disciplina meccatronica.

Esperienza qualificata art. 7, comma 2 lett. a): avere esercitato l'attività di meccanica/motoristica ed elettrauto, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni.

Anche in questo caso si dovrà valutare l'effettivo lavoro svolto dal richiedente alle dipendenze di imprese, tenendo conto della sovrapposizione delle attività svolte dalle imprese che attualmente risultano iscritte nell'una o nell'altro sezione.

La circolare ministeriale prevede, infatti, che è possibile riconoscere la qualifica di meccatronica nel caso in cui il richiedente dimostri, mediante una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 dal datore di lavoro, attestante di aver effettivamente operato, almeno tre anni negli ultimi cinque, su sistemi complessi, quali ad esempio: impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, si potrà prendere in considerazione altra documentazione probatoria (fatture, mansionari) purchè riscontrabile ex art. 71 del DPR 445/2000.

A riguardo si rammenta, quanto evidenziato in precedenti atti circa gli idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, contenute nelle richieste presentate all'ufficio.

Si ricorda, infine, che ai sensi degli artt.75 e 76 del citato Decreto "(...) qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", e che "(...) chiunque rilascia dichiarazioni, mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia".

Si riportano alcuni casi in cui è possibile acquisire la qualifica di meccatronica:

-imprese esercitanti l'attività di meccanico/motorista o elettrauto iscritto all'Albo Imprese Artigiane con responsabile tecnico iscritto al Registro imprese per la sezione mancante, fermo restando il periodo triennale nell'ultimo quinquennio. L'attività dovrà essere documentata con un congruo numero di fatture o ricevute fiscali, da contratto di associazione in partecipazione o convenzione, contratto di assunzione, iscrizione INAIL del responsabile tecnico.

-impresa già iscritta all'Albo Imprese Artigiane come meccanico/motorista o elettrauto che dovrà autocertificare l'attività svolta, come chiarito dalla circolare.

Quanto evidenziato deve essere applicato sia alle ditte individuali che alle società. Ne consegue che sarà possibile attribuire la qualifica di meccatronico in capo alla società anche in presenza di un socio responsabile tecnico per la sezione motorista ed un altro socio per la sezione elettronica.

In relazione alla salvaguardia dei diritti acquisiti dalle imprese e dai responsabili tecnici in ambito di cessioni, conferimenti, fusioni, scissioni, trasformazioni (progressive o regressive) la circolare, in questione, riprende quanto precedentemente osservato in data 14/01/2013 n. 5338 in risposta ad un quesito della CCIAA di Torino che lo scrivente Servizio ha richiamato nella nota prot. n. 1687 del 30/01/2013.


In sintesi, nelle suddette circostanze, si ritiene che possa applicarsi quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 3, c. 2 della L.224/2012, fermo restando la necessità, per continuare l'attività dopo il periodo transitorio, che il responsabile tecnico frequenti con esito positivo il corso di formazione, previsto dalla norma.

Si ribadisce, inoltre, che quanto evidenziato in merito alla valutazione dei requisiti culturali e professionali dovrà essere applicato sia per le imprese già in attività che per le nuove. La circolare ministeriale prevede, infatti, che le disposizioni transitorie di cui all'art. 3, c. 2 della L.224/2012, possono essere applicabili anche a nuove imprese.

Sarà, quindi, possibile procedere all'iscrizione di una nuova impresa limitatamente ad uno dei due settori accorpatis nella nuova sezione (Meccatronico), avvalendosi di un titolare/tecnico abilitato che dimostri il possesso dei requisiti per una delle singole sezioni (meccanico/motorista - elettrauto) secondo la previgente normativa, con l'impegno a frequentare con esito positivo un corso professionale per completare le proprie competenze.

Si precisa, infine, che con successivo provvedimento del Dirigente dello scrivente Servizio, si procederà all'approvazione di una nuova modulistica per la presentazione della SCIA che recepisce le novità introdotte dalle disposizioni esaminate.

La Dirigente dell'Ufficio
(Marta Lisi)



Il Dirigente del Servizio
(Pietro Trabace)

